

(ALL. 3)

STUDIO LEGALE GRECO

Avv. GIUSEPPE GRECO
Avv. SARA LO BIANCO GRECO

Avv. FRANCESCO GRECO
Patrocinante in Cassazione

Avv. GIANCARLO GRECO
Patrocinante in Cassazione

Avv. DARIO GRECO
Patrocinante in Cassazione

Avv. SIMONA TARANTINO
Avv. CARLO CATALDO
Avv. MARTINA FERRO
Avv. GAETANO BILLITTERI
Dr. FEDERICA GRECO

Dr. GERMANA GRECO
Dottore Commercialista

90141 PALERMO, 23 giugno 2021
Via F.sco Ferrara, 8 - Tel. 091 332058 - 6111715
Fax 091 335228
info@studiolegalegreco.com

Spett.le
Servizi Ausiliari Sicilia Società
Consortile per Azioni
Piazza Castelnuovo 35
90139 Palermo

OGGETTO: Servizi Ausiliari Sicilia/Musicò Filippo riscontro Vs nota prot. 3798/u del 9.3.2021

In relazione alla richiesta di parere inoltrami il 9.3. u.s., in ordine alla nota inviata in data 4.3.2021 dall'avv. Daniele Solli, per conto e nell'interesse del sig. Filippo Musicò, che l'ha personalmente sottoscritta, si rappresenta quanto segue.

Con la citata nota del 4.3. u.s. l'avv. Solli, per il Filippo Musicò ha scritto:
"La presente per comunicarLe che il mio Assistito, in relazione alla causa in oggetto, sarebbe disposto a rinunciare all'appello pendente con prossima udienza 10/03/2022, Corte di Appello sez. lavoro, relatore dott. Ioppolo (RG 974/2020) ed a tutte le richieste ivi formulate, accettando esclusivamente la riammissione in servizio alle dipendenze della Servizi Ausiliari Sicilia..."

Al fine di rendere compiutamente il parere richiesto, si reputa opportuno svolgere una preliminare premessa sul giudizio svoltosi.

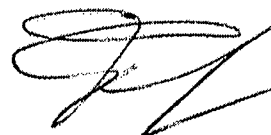


Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.5.2020, il sig. Musicò ha adito il Tribunale di Palermo, deducendo di avere lavorato alle dipendenze dell'Agenzia per il lavoro Quanta S.p.A. (periodo dal 12.12.2008 al 5.03.2009, successivamente prorogato dal 6.03.2009 al 12.03.2009), a tempo determinato, in forza di contratto di somministrazione stipulato fra la predetta Agenzia e la società utilizzatrice Multiservizi S.p.A., nel cui interesse aveva eseguito la propria prestazione di lavoro.

Nel ricorso al Giudice del Lavoro il ricorrente ha rappresentato di avere espletato le mansioni corrispondenti alla qualifica di *"tecnico addetto alla sanificazione ed assistenza"* presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico, precisando, altresì, di avere lavorato sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice, Multiservizi S.p.A. (società a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di alcuni servizi ausiliari di competenza dell'amministrazione regionale, in liquidazione a seguito della L.R. 11/2010), ricevendo da quest'ultima tutte le direttive sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, comprese quelle relative all'orario di lavoro da osservare.

Nel ricorso il Musicò ha dedotto che il 6 settembre 2011, a seguito della decisione della Regione Siciliana di procedere al riordino delle società partecipate (in attuazione dell'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2010), l'assemblea dei soci di Multiservizi S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della società, ponendola in stato di liquidazione; in conseguenza di ciò – secondo quanto rappresentato in ricorso dal Musicò - a Multiservizi SpA è subentrata, in tutte le attività, la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. (d'ora in avanti, per comodità S.A.S. s.c.p.a.), recependone pure il personale lavorativo.

Conseguentemente il Musicò, deducendo che tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a. vi era stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'ex art. 2112 cc e che il contratto di somministrazione tra la Quanta Agenzia per il Lavoro SpA e Multiservizi SpA era affetto da insanabili violazioni di legge, con il conseguente suo diritto di essere assunto a tempo indeterminato dalla società utilizzatrice (e, nel caso di specie, da SAS s.c.p.a., in quanto subentrata a Multiservizi SpA), ha chiesto:



"VOGLIA IL TRIBUNALE DI PALERMO – GIUDICE DEL LAVORO

disattese e reiette ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

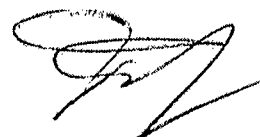
- ritenere e dichiarare che tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. è intervenuto un trasferimento d'azienda, a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.;*
- ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'illegittimità del contratto di somministrazione stipulato fra l'Agenzia per il lavoro Quanta S.p.A. e la Multiservizi S.p.A. oltre che l'illegittimità del contratto di lavoro stipulato fra il ricorrente e la predetta società;*
- per l'effetto, ritenere e dichiarare, per effetto del trasferimento d'azienda, l'intervenuta costituzione fra il ricorrente e la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetto dall'inizio della somministrazione;*
- condannare, per l'effetto, la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riammettere in servizio il ricorrente ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno, un importo parametrato all'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/10 nella misura che sarà ritenuta dovuta.*

Con vittoria di spese e compensi professionali

**** ***

Costituitasi in giudizio S.A.S. s.c.p.a. ha contestato tutte domande del Musicò, rilevando:

- a) che non vi era stato alcun trasferimento aziendale da Multiservizi, che il Musicò non aveva svolto alcuna attività lavorativa per S.A.S. s.c.p.a.,
- b) che essendo il contratto di somministrazione di lavoro intercorso tra l'Agenzia per il lavoro Quanta S.p.A. e la Multiservizi SPA cessato già nel 2009, quando ancora quest'ultima società era in attività, i suoi effetti si erano esauriti.
- c) Inoltre la SAS ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della Quanta Agenzia per il Lavoro SpA e della Multiservizi che



avevano stipulato il contratto di somministrazione di lavoro del sig. Filippo Musicò con la S.A.S. s.c.p.a..

In particolare, la S.A.S. s.c.p.a. ha formulato le conclusioni deducendo:

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

- 1) Autorizzare la chiamata in garanzia della QUANTA Agenzia per il Lavoro Spa con socio unico (P.I. 10990660150), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Via Assietta n. 19.*
- 2) Autorizzare la chiamata in garanzia della Multiservizi s.p.a. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo in via Catania n.14.*
- 3) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Servizi Ausiliari Sicilia Soc. Consortile per Azioni per i motivi sopra esposti.*
- 4) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza delle domande formulate dal ricorrente atteso che l'applicazione alla fattispecie della sanzione stabilita dall'art. 27 del D. Lgs. 276/2003, comporta la violazione dell'art. 1 del medesimo D. Lgs. 276/03, nonché la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 18 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e dell'art. 20 della L.R. 11/2010 e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dal sig. Musicò Filippo.*
- 5) Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita alla società Servizi Ausiliari Sicilia per i vizi afferenti al contratto concluso tra la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e Filippo Musicò nonché per il contratto di somministrazione di unità lavorative stipulato tra la Multiservizi S.p.A. la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A., anche nella parte riguardante le prestazioni lavorative Filippo Musicò.*
- 6) In caso di accoglimento delle domande del ricorrente, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata alla Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni per i vizi del contratto di lavoro stipulato tra la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. ed il sig. Filippo Musicò.*
- 7) Ritenere e dichiarare comunque che soc. la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e la Multiservizi SpA in liquidazione sono tenute, solidalmente, a garantire e manlevare la Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni da ogni eventuale esito negativo derivante dalla presente controversia e pertanto da ogni somma, a qualunque titolo, l'odierna resistente dovesse essere condannata a pagare a parte ricorrente con riferimento al periodo trascorso,*



anche seguito della eventuale instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per retribuzioni, compensi, salario, indennità di ogni genere e in generale per qualunque somma di danaro compreso gli oneri per la ricostruzione della posizione previdenziale ed assistenziale.

8) Ritenere e dichiarare comunque che soc. la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e la Multiservizi SpA in liquidazione sono tenute, solidalmente, a garantire e manlevare la Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni da ogni eventuale esito negativo derivante dalla presente controversia e pertanto da ogni somma, a qualunque titolo, l'odierna resistente dovesse essere condannata a pagare a parte ricorrente, con riferimento al periodo futuro, anche a seguito della eventuale instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per retribuzione, compensi, salario, indennità di ogni genere e in generale per qualunque somma di danaro compreso gli oneri per la ricostruzione della posizione previdenziale ed assistenziale.

9) Condannare la Quarta S.p.A. a rimborsare alla Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni le somme che la stessa dovesse essere condannata a pagare a titolo di indennità o per qualsiasi altra causale o ragione al sig. Filippo Musicò

Ai fini istruttori si producono i seguenti documenti: In ogni caso condannare la società Quanta spa a restituire alla società Servizi Ausiliari Sicilia tutte le somme che la stessa ha percepito dalla società Multiservizi spa a titolo di corrispettivo per il contratto di somministrazione di lavoro di Musicò Filippo, maggiorato dagli interessi e della rivalutazione monetaria. Ai fini istruttori si chiede CTU per determinare le somme che la Servizi Ausiliari Sicilia ha versato a qualunque titolo per retribuzione, salario, indennità, ferie TFR e quant'altro versate da Multiservizi alla QUANTA in relazione al contratto di somministrazione

***** ****

Costituitasi in giudizio la Quanta Agenzia per il Lavoro SpA, a seguito della chiamata di terzo, ha eccepito la decadenza, ex art. 32 della L. 183/2010 nonché la prescrizione di ogni pretesa del Musicò, atteso che il rapporto contrattuale tra la stessa ed il ricorrente era cessato a marzo del 2009.

Con sentenza del 26.5.2020 il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso del Musicò Filippo. Si riproduce, di seguito, per maggiore completezza, il testo integrale della sentenza di primo grado, da cui si evincono le argomentazioni seguite dal Tribunale di Palermo – sez. Lavoro per il rigetto del ricorso.



Sentenza n. 1338/2020 pubbl. il 26/05/2020
RG n. 6855/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO**

nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6855/2017 R.G.L.
promossa

D A

MUSICO' FILIPPO

(avv. RIZZOLO CINZIA MARIA LUISA)

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

(avv. GRECO FRANCESCO)

QUANTA S.p.A

(avv. Petracca Nicola Domenico)

MULTISERVIZI S.P.A.

A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 26/05/2020, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,

SENTENZA

Completa di dispositivo e motivi della decisione:

DISPOSITIVO

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite fra le parti.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

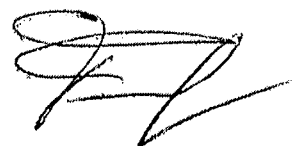
Con ricorso depositato in data 31.5.2017, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. deducendo:

- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Agenzia per il lavoro Quanta S.p.A., con contratto di somministrazione a tempo determinato, dal 12.12.2008 al 5.03.2009, prorogato dal 6.03.2009 al 12.03.2009, e di aver eseguito la prestazione in favore della Multiservizi S.p.a.;
- che la somministrazione di lavoro era avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 20 e 21 del D.lgs. 276/2003;
- che la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. era subentrata per effetto di un trasferimento d'azienda alla Multiservizi S.p.A.. Chiedeva pertanto di *«ritenere e dichiarare che tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. è intervenuto un trasferimento d'azienda, a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.»*;
- *«ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'illegittimità del contratto di somministrazione stipulato fra l'Agenzia per il lavoro Quanta S.p.A. e la Multiservizi S.p.A. oltre che l'illegittimità del contratto di lavoro stipulato fra il ricorrente e la predetta società»*;
- *«per l'effetto, ritenere e dichiarare, per effetto del trasferimento d'azienda, l'intervenuta costituzione fra il ricorrente e la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetto dall'inizio della somministrazione»*;
- *«condannare, per l'effetto, la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riammettere in servizio il ricorrente ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno, un importo parametrato all'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/10 nella misura che sarà ritenuta dovuta»*.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. si costituiva in giudizio chiedendo la chiamata in garanzia di Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.

Autorizzata la chiamata in causa di Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e di Multiservizi Spa, la prima società, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza ex art. 32 della l. 183/2010 e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; la seconda società invece non si costituiva in giudizio.

Disposta la trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a tenore del quale è consentito *«lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note*



scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”. le parti depositavano le note scritte contenenti anche le conclusioni.

Deve innanzitutto rilevarsi che, a tenore dell'art. 83 del d.l. 18/2020, *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”*, inoltre l'art. 36, comma 1, d.l. 8/4/2020 n. 23 ha prorogato il termine del 15.4.2020 sino all'11.5.2020; infine con provvedimento del 9.5.2020 l'udienza caladata per il 14.5.2020 è stata rinviata al 26.5.2020; risulta pertanto destituita di fondamento l'eccezione di tardività delle note autorizzate di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. spiegata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 14.5.2020.

Come premesso, il ricorrente chiede che venga dichiarata la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. sin dall'inizio della somministrazione, fondando tale richiesta proprio sul duplice accertamento dell'intervenuto trasferimento di azienda *“tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. (...), a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.”* e *“dell'illegittimità del contratto di somministrazione stipulato fra l'Agenzia per il lavoro Quanta S.p.A. e la Multiservizi S.p.A. oltre che l'illegittimità del contratto di lavoro stipulato fra il ricorrente e la predetta società”*.

Deve quindi ritenersi che la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A., atteso il diretto coinvolgimento nella vicenda contrattualistica posta a fondamento dell'assunto attoreo, sia legittimata a proporre l'eccezione di decadenza, la cui fondatezza peraltro emerge *per tabulas*, risultando documentalmente che il rapporto è cessato in data 12.3.2009 e che il ricorso è stato depositato in data 31.5.2017.

Assorbita ogni altra questione ed esclusa, sulla scorta di quanto esposto, la fondatezza del ricorso, sussistono giusti motivi, connessi alla natura processuale della pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

decide come in epigrafe.

Palermo, il 26/05/2020

Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno

Firmato Da: BRUNO SANTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64e1934abe009652e7b490952e18396e



Come si evince dalla motivazione della sentenza, il rigetto pronunciato dal Tribunale – sez. Lavoro delle domande del Musicò nel ricorso introduttivo è basato sulla considerazione - **che per il Giudice di primo grado ha assorbito ogni altra diversa questione** - secondo cui " ... la Quanta Agenzia per il lavoro S.p.A., atteso il diretto coinvolgimento nella vicenda contrattualistica posta a fondamento dell'assunto attoreo, sia legittimata a proporre l'eccezione di decadenza, la cui fondatezza peraltro emerge per tabulas, risultando documentalmente che il rapporto è cessato in data 12.3.2009 e che il ricorso è stato presentato in data 31.5.2017."

*** .. ***

Avverso la sentenza di primo grado il Musicò ha proposto gravame alla Corte di Appello di Palermo, deducendo argomentazioni che si basano, sostanzialmente, sulle questioni già sollevate in primo grado e contestando la motivazione del Tribunale in ordine alla legittimazione di Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. a proporre l'eccezione di decadenza del Musicò a proporre le domande giudiziali per cui è causa.

In particolare, in atto di appello il Musicò ha dedotto:

" ...l'eccezione di decadenza ex art. 32 della L. n. 183/2010 spiegata da Quanta S.p.A., avrebbe dovuto essere formulata dalla SAS, trattandosi di eccezione sollevabile solo ed esclusivamente dall'impresa utilizzatrice e che come tale la controparte era ormai incorsa nelle preclusioni di rito. In relazione alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Quanta, la SAS, osservava che il contratto di somministrazione tra Quanta e Multiservizi si era perfezionato a Palermo e che, pertanto, la competenza a conoscere della causa di garanzia era del Tribunale di Palermo.

Quanto all'eccepito trasferimento di azienda da Multiservizi a S.A.S. s.c.p.a. l'appellante ha dedotto:

"Invero, è oramai principio di verità l'avvenuto trasferimento d'azienda, affermato con diverse sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione, quali le n. 24803 e 24804 del 7 dicembre 2015, e la n. 6693/2016, che debbono essere considerate alla luce del principio dell'efficacia riflessa quale elemento di prova documentale (vicenda circolatoria tra SAS e Multiservizi,



qualificata come trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con tutte le sue conseguenze – cfr. **doc. 45**).

Con le citate decisioni, espressamente richiamate anche nella pronuncia del Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., del 28 gennaio 2019, (ud. 18.10.2018,

dep. 28.01.2019), n. 2287 (**doc. 46**), è stato accertato, infatti, che tra la Multiservizi S.p.A. e la Servizi Ausiliari Sicilia è avvenuto un trasferimento di azienda, avendo la seconda società adoperato la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alla medesima attività e dipendente dalla Multiservizi stessa, e che non ostava la circostanza che il fenomeno traslativo avesse riguardato soltanto il personale perché la giurisprudenza comunitaria aveva configurato come entità economica organizzata anche il "complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all'espletamento di un compito comune". Dalla ravvisata natura di trasferimento d'azienda della vicenda in esame deriva, ai sensi dell'art. 2112 c.c., che i rapporti di lavoro «continuano» con il cessionario e che i lavoratori conservano tutti i loro diritti.

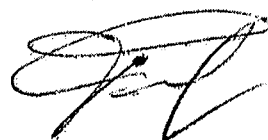
In ordine, infine, alla eccepita inapplicabilità dell'art. 27 del d.lgs 276/2003 il Musicò in atto di appello ha dedotto:

"La società convenuta deduce, altresì, l'inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa della norma di cui all'art. 27 d.lgs. 276/03 in ragione della natura pubblicistica della stessa.

Poiché la SAS è una società a totale partecipazione pubblica, senza scopo di lucro, operante in regime di in house providing con la Regione Sicilia, sarebbe da escludere la conversione del rapporto di lavoro del ricorrente in base al T.U. n. 165 del 2001, art. 36.

Invero, contrariamente a quanto eccepito dalla SAS, più volte la Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sulla questione, dopo avere analizzato le disposizioni dello statuto della SAS (ed in specie quelle sui controlli risultati aderenti alle disposizioni che regolano le società per azioni di diritto comune) ha escluso che la stessa fosse assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici e che, in sostanza, costituisse una longa manus della p.a. (Corte di Cassazione, 7 dicembre 2015, n. 24804 – doc. 45, pag. 9).

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, l'espressione "controllo analogo" non può essere ricondotta "all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'Assemblea della società e di riflesso sulla scelta degli organi sociali". Al contrario, il requisito si connette a "un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità ed intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano



al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile e sino al punto

*** **

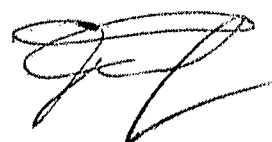
Alla luce di quanto riportato appare chiaro che la questione preliminare da affrontare, al fine di rendere un giudizio prognostico sull'esito dell'appello proposto dal Musicò Filippo, riguarda – sostanzialmente – la possibilità che l'unica motivazione argomentata dal Tribunale per il rigetto delle domande proposte dal Musicò, relativa alla *legittimazione della Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A a proporre l'eccezione di decadenza del Musicò*, regga anche alla valutazione della Corte di Appello.

Sul punto occorre rilevare che la motivazione della sentenza di primo grado che afferma la *legittimazione della Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A a proporre l'eccezione di decadenza trae origine dal presupposto del ... diretto coinvolgimento (n.d.r. della Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A) nella vicenda contrattualistica posta a fondamento dell'assunto attoreo ...*

Questa, dunque, è l'unica considerazione sulla quale occorre argomentare, ovvero il *diretto coinvolgimento (n.d.r. della Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A.) nella vicenda contrattualistica posta a fondamento dell'assunto attoreo*

Sul punto, occorre rilevare:

- l'intervento in giudizio della Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. era stato richiesto da SAS s.c.p.a., che sul punto aveva chiesto:
- 5) *Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita alla società Servizi Ausiliari Sicilia per i vizi afferenti al contratto concluso tra la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e Filippo Musicò nonché per il contratto di somministrazione di unità lavorative stipulato tra la Multiservizi S.p.A. la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A., anche nella parte riguardante le prestazioni lavorative Filippo Musicò.*
- 6) *In caso di accoglimento delle domande del ricorrente, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata alla Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni per i vizi del contratto di lavoro stipulato tra la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. ed il sig. Filippo Musicò.*



- 7) Ritenere e dichiarare comunque che soc. la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e la Multiservizi SpA in liquidazione sono tenute, solidalmente, a garantire e manlevare la Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni da ogni eventuale esito negativo derivante dalla presente controversia e pertanto da ogni somma, a qualunque titolo, l'odierna resistente dovesse essere condannata a pagare a parte ricorrente con riferimento al periodo trascorso, anche seguito della eventuale instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per retribuzioni, compensi, salario, indennità di ogni genere e in generale per qualunque somma di danaro compreso gli oneri per la ricostruzione della posizione previdenziale ed assistenziale.

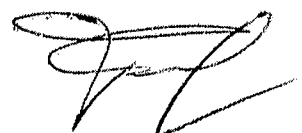
- 8) Ritenere e dichiarare comunque che soc. la Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e la Multiservizi SpA in liquidazione sono tenute, solidalmente, a garantire e manlevare la Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni da ogni eventuale esito negativo derivante dalla presente controversia e pertanto da ogni somma, a qualunque titolo, l'odierna resistente dovesse essere condannata a pagare a parte ricorrente, con riferimento al periodo futuro, anche a seguito della eventuale instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per retribuzione, compensi, salario, indennità di ogni genere e in generale per qualunque somma di danaro compreso gli oneri per la ricostruzione della posizione previdenziale ed assistenziale.

- 9) Condannare la Quarta S.p.A. a rimborsare alla Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni le somme che la stessa dovesse essere condannata a pagare a titolo di indennità o per qualsiasi altra causale o ragione al sig. Filippo Musicò

- le domande giudiziali del Musicò riguardavano solo SAS s.c.p.a. ed erano rivolte - previa declaratoria del contratto di somministrazione di lavoro subordinato stipulato tra Multiservizi SpA e Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. - a richiedere l'accertamento intervenuta costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetto dall'inizio della somministrazione, con Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per azioni nonché ad ottenere, dalla stessa, il risarcimento del danno, un importo parametrato all'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/10 nella misura ritenuta dovuta

*** .. ***

- Dunque, dovendo valutare la possibilità che la Corte di Appello accolga la doglianza dell'appellante circa la legittimazione della Quanta Agenzia per il Lavoro



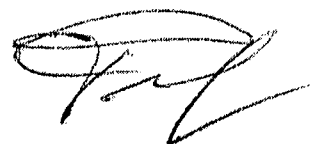
spa o sollevare la decadenza del Musicò deve ritenersi che detta possibilità possa sussistere.

- *** .. ***

Per quanto attiene, invece, gli ulteriori motivi del ricorso del Musicò di seguito ripostati si rileva:

- *ritenere e dichiarare che tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. è intervenuto un trasferimento d'azienda, a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.;*
- *ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'illegittimità del contratto di somministrazione stipulato fra l'Agenzia per il lavoro Quanta S.p.A. e la Multiservizi S.p.A. oltre che l'illegittimità del contratto di lavoro stipulato fra il ricorrente e la predetta società;*
- *per l'effetto, ritenere e dichiarare, per effetto del trasferimento d'azienda, l'intervenuta costituzione fra il ricorrente e la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetto dall'inizio della somministrazione;*
- *condannare, per l'effetto, la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riammettere in servizio il ricorrente ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno, un importo parametrato all'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/10 nella misura che sarà ritenuta dovuta.*

Le problematiche relative **a)** all'avvenuto trasferimento di azienda da Multiservizi SpA e S.A.S. s.c.p.a. e dell'applicabilità dell'art. 2112 cc, **b)** alla illegittimità dei contratti stipulati tra Multiservizi e Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A., **c)** alla sottoposizione di SAS s.c.p.a. alla disciplina del pubblico impiego in materia di reclutamento del personale (d.lgs. 165/2001 sul pubblico impiego), nonché **d)** alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per violazione dell'art. 27 d.lgs. 276/03 (in vigore all'epoca dei fatti), sono state più volte affrontate dalla giurisprudenza di merito sia del Tribunale che della Corte di Appello di Palermo, con esiti sostanzialmente negativi per Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a (cfr. da ultimo sentenza della Corte di Appello di Palermo – sez. Lavoro n. 911/2020 pubbl. il 04/12/2020, nel procedimento RG n. 1074/2018), con la



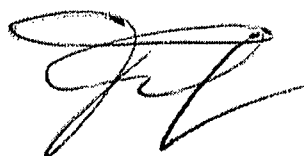
conseguenza che SAS s.c.p.a., a seguito delle pronunce giurisprudenziali, si è trovata, oltre a dover prendere atto del riconoscimento retroattivo del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a corrispondere ai ricorrenti gli arretrati, maggiorati di interessi, con tutti gli accessori (previdenziali ed assistenziali).

Tutte le questioni indicate ai punti a), b), c), d) del periodo che precede, come vi è noto, sono state da SAS s.c.p.a. sottoposte recentemente al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, al fine di avere una valutazione giuridica certa (cfr. ricorso per Cassazione proposto da Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a in data 28.5.2021) e dall'esito del giudizio si potrà avere un quadro chiaro sull'orientamento da adottare (cui pure i Giudici di merito dovranno uniformarsi).

Pertanto, in attesa della decisione della Suprema Corte di Cassazione sul predetto ricorso presentato da SAS s.c.p.a. il 28.5.2021 (che si auspica darà una indicazione definitiva sulla disciplina giuridica da applicare alle fattispecie di ex dipendenti avviati al lavoro da Quanta Agenzia per il Lavoro SpA a Multiservizi SpA), **le valutazioni** – che rientrano nelle prerogative della dirigenza di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a – **sulle proposte di transazione dei ricorrenti devono essere effettuate tenendo conto dell'attuale orientamento dei Giudici di merito (Tribunale e Corte di Appello) in ordine agli elementi sopra indicati¹, adottando criteri prudenziali che, considerato l'orientamento anzidetto della giurisprudenza di merito e del conseguente rischio di soccombenza, con i relativi esborsi economici per l'azienda, operino una comparazione dei benefici che la definizione transattiva può comportare sul piano lavorativo.**

Con riferimento alla posizione del Musicò Filippo, la valutazione comparativa dei rischi / benefici per una definizione transattiva, deve tenere conto della circostanza che il rapporto di lavoro tra Multiservizi SpA ed il Musicò si era completato a marzo del 2009 (da qui l'eccezione di decadenza di Quanta Agenzia

¹ a) trasferimento di azienda da Multiservizi SpA e S.A.S. s.c.p.a. e applicabilità dell'art. 2112 cc;
b) legittimità o illegittimità dei contratti stipulati tra Multiservizi e Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A.;
c) sottoposizione di SAS s.c.p.a. alla disciplina del pubblico impiego in materia di reclutamento del personale (d.lgs. 165/2001 sul pubblico impiego);
d) costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per violazione dell'art. 27 d.lgs. 276/03 (in vigore all'epoca dei fatti)



per il lavoro) ma che al tempo stesso tale data costituirebbe l'epoca di riferimento della ricostituzione del rapporto di lavoro, a fronte, invece, della rinuncia del Musicò (contenuta nella nota a firma dello stesso e del suo difensore del 4.3 2021) a qualunque pretesa e/o richiesta relativa al pregresso rapporto di lavoro (quindi oltre che carattere economico anche che previdenziale ed assistenziale), compreso quella di risarcimento del danno, verso riconoscimento del rapporto di lavoro a far data dalla transazione.

Cordiali saluti.

Avv. Francesco Greco
